



Febbraio 2013

Rapporto del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)

Indice

Rapporto del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)		1
Indice		2
Abbreviazioni		4
1	Introduzione	5
2	Osservazioni sui singoli articoli	6
2.1	Canone radiotelevisivo	6
2.1.1	Art. 68 - Principo	6
2.1.2	Art. 68a - Importo del canone e chiave di ripartizione	7
2.1.3	Art. 68b - Riscossione del canone da parte dell'organo di riscossione	8
2.1.4	Art. 68c - Compiti e competenze dell'organo di riscossione	8
2.1.5	Art. 68d - Trattamento dei dati da parte dell'organo di riscossione	9
2.1.6	Canone per le economie domestiche	9
2.1.6.1	Art. 69 - Disposizioni generali	9
2.1.6.2	Art. 69a - Economie domestiche private	10
2.1.6.3	Art. 69b - Economie domestiche collettive	10
2.1.6.4	Art. 69c - Rilevamento dei dati sulle economie domestiche	11
2.1.6.5	Art. 69d - Esenzione dall'obbligo di pagare il canone per le economie domestiche	11
2.1.7	Canone per le imprese	12
2.1.7.1	Art. 70 - Assoggettamento delle imprese	12
2.1.7.2	Art. 70a - Categoria tariffaria applicabile a un'impresa	13
2.1.7.3	Art. 70b - Inoltro dei dati all'organo di riscossione	13
2.2	Vigilanza sull'ulteriore offerta editoriale della SSR	13
2.2.1	In generale	13
2.2.2	Art. 5a - Esigenze minime relative all'ulteriore offerta editoriale della SSR	14
2.2.3	Art. 6 cpv. 2 - Indipendenza e autonomia	14
2.2.4	Art. 86 cpv. 2 - Provvedimenti di vigilanza e controlli d'opportunità	14
2.3	Art. 3a - Indipendenza della radio e della televisione dallo Stato	14
2.4	Art. 7 cpv. 4 e Art. 68a cpv. 1 lett. e - Adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili	15
2.5	Art. 11 cpv. 2 - Restrizione quotidiana della pubblicità	16
2.6	Art. 17 cpv. 1 e 2 lett. f - Obbligo d'informazione	16
2.7	Art. 38 cpv. 5 e Art. 52 cpv. 3 - Limitazione concernente la diffusione imposta alle emittenti televisive titolari di una concessione e con partecipazione al canone	16
2.8	Quota del canone per le emittenti radiotelevisive private	17
2.8.1	Art. 40 cpv. 1 - Partecipazione al canone in funzione delle spese d'esercizio	17
2.8.2	Art. 109a - Utilizzo delle eccedenze provenienti dalla quota di partecipazione del canone	17
2.9	Art. 44 cpv. 1 lett. g - Condizione per il rilascio di una concessione: minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta	18
2.10	Art. 44 cpv. 3 - Restrizione al rilascio di concessioni radiotelevisive	18
2.11	Art. 54 - Competenza nell'amministrazione delle frequenze	18
2.12	Promozione delle nuove tecnologie	19

2.12.1	In generale	19
2.12.2	Art. 58 cpv. 1 - Costi d'investimento e costi d'esercizio	20
2.12.3	Art. 58 cpv. 5 - Cerchia degli aventi diritto	20
2.13	Art. 80 cpv. 2 - Organizzazione della Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva	20
2.14	Art. 97 cpv. 4 - Competenza sanzionatoria dell'UBI/AIEP/AIRR	20
2.15	Art. 104 cpv. 2 - Competenza per la conclusione di accordi internazionali	21
2.16	Art. 39 cpv. 1, 3 e 3 ^{bis} LTC - Tasse della concessione di radiocomunicazione	21
3	Altre revisioni necessarie	21
3.1	Obbligo di diffusione ("Must carry")	21
3.2	Prolungamento della concessione	22
3.3	Condizioni quadro per le radio e le televisioni private	22
3.4	Finestre pubblicitarie	22
3.5	Pubblicità	23
3.6	Regolamentazione della SSR	23
3.7	Ambiti restanti	24
Anhang / Annexe / Allegato: Liste der Teilnehmenden / Liste des participants / Elenco dei partecipanti		25

Abbreviazioni

Ad es.	ad esempio
A-LRTV	Avamprogetto del 10 aprile 2012 per la revisione parziale della LRTV; avamprogetto per la procedura di consultazione
art.	articolo
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
CETT	Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989
Connected TV	Offerte televisive che grazie al collegamento a Internet permettono funzioni supplementari (ad es. effettuare ordinazioni, richiamare videoteche online, accedere a informazioni approfondite). Sono chiamate anche Smart TV o Hybrid-TV. "Hybrid broadcast broadband TV" (HbbTV) è uno standard per la Connected TV riconosciuto a livello internazionale.
cpv.	capoverso
DAB	Digital Audio Broadcasting; standard di trasmissione digitale per la ricezione terrestre senza filo della radio digitale.
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DVB-T	Digital Video Broadcasting-Terrestrial; ricezione terrestre senza filo dei segnali TV digitali.
HD	High Definition; televisione in alta definizione
LDA	Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore)
LDiS	Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili)
Lferr	Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
lett.	lettera
LRTV	Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione
LTV	Legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori)
MEDIA	Programma dell'Unione europea per il sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007 scade nel 2013).
SRG SSR	Società svizzera di radiotelevisione
UFCOM	Ufficio federale delle comunicazioni

1 Introduzione

In occasione della procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge del 24 marzo 2006¹ sulla radiotelevisione, avviata dal Consiglio federale il 9 maggio 2012 e conclusasi il 29 agosto 2012, sono stati invitati i Cantoni, i partiti politici rappresentati in seno all'Assemblea federale nonché altre organizzazioni interessate.

Prendono posizione tutti i 26 Cantoni, due Conferenze cantonali (CDF e AVS AI), otto partiti politici, 88 organizzazioni e 97 privati, di cui 91 tramite una risposta standard². Sono dunque giunti 221 pareri che formano l'oggetto della presente valutazione Salvo quelli dei privati, tutti i pareri sono pubblicati nella loro versione originale sul sito Internet dell'UFCOM.³ L'elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione si trova nell'allegato del presente documento.

Il PVL, Sunrise e Swissstream hanno espressamente rifiutato di prendere posizione. SDV si è unita al parere di USAM, Orange a quello di swisscable.

L'intero progetto è sostenuto dai Cantoni AG, BE, FR, GE, GL e VD, nonché da USS, Gastrosuisse, kf, FER e publisuisse. Il Cantone di Nidvaldo approva il progetto in larga misura, pur rilevando la necessità di cogliere l'occasione di questa revisione parziale per rafforzare le emittenti radiotelevisive private affinché possano valorizzare la loro posizione rispetto alla SSR. Ritiene inoltre che nel definire il canone il Consiglio federale dovrebbe in futuro badare a non innalzare il contributo versato alla SSR limitandosi semplicemente ad adeguarlo al livello dei costi.

Reformierte Medien e Katolischer Mediendienst si adoperano per un forte servizio pubblico in Svizzera. Il PSS ritiene prioritario il ripristino di un sistema mediatico in sintonia con la democrazia, soprattutto alla luce dell'evoluzione tecnologica e della crescente convergenza dei sistemi mediatici. Chiede quindi, nel quadro della presente revisione, che siano adottate misure volte a promuovere rapidamente un sistema mediatico degno di una democrazia. Il PPD difende invece un sistema radiotelevisivo duale incentrato su una SSR forte e su emittenti locali-regionali private che forniscono un servizio pubblico complementare.

AVS AI non ha espresso alcun parere sul progetto di legge.

Il Cantone di Zurigo e i partiti UDC e PLR respingono il progetto di legge a causa del cambiamento di sistema nel finanziamento della radiodiffusione. Ritengono che il progetto violi i principi della parità di trattamento e di causalità e introduca una tassa sui media per la quale manca una base costituzionale. Aktion Medienfreiheit deplora che il progetto rafforzi ancor più la dipendenza dei media dallo Stato, permetta interventi da parte delle autorità frenando o addirittura ostacolando l'innovazione e la concorrenza.

Secondo economiesuisse e l'Unione svizzera degli imprenditori il progetto non è in grado di rispondere alle questioni di fondo inerenti al servizio pubblico. Suisseculture deplora che, fatta eccezione per l'argomento principale relativo al cambiamento di paradigma nel finanziamento del servizio pubblico, il progetto consiste piuttosto in un'operazione di rabberciamento che non tiene purtroppo conto delle attuali questioni scottanti inerenti alla politica dei media. Il Cantone di Vallese rileva soprattutto la mancanza di una soluzione soddisfacente per gli innumerevoli problemi causati da Internet quale nuovo vettore di diffusione (p. es. pubblicità, diritti di diffusione, protezione dei diritti). Coalition suisse si rammarica, invece, che il presente progetto non tenga affatto conto della varietà della vita reale.

¹ LRTV, RS 784.40.

² [http://www.arge-auf.ch/cms/media/2-12%20Bakom-SRG-Geb%20\(1\).doc](http://www.arge-auf.ch/cms/media/2-12%20Bakom-SRG-Geb%20(1).doc).

³ <http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00909/04016/index.html?lang=it>.

2 Osservazioni sui singoli articoli

2.1 Canone radiotelevisivo

2.1.1 Art. 68 - Principo

¹ La Confederazione riscuote un canone per finanziare l'adempimento del mandato di prestazioni radiotelevisivo (art. 93 cpv. 2 Cost.⁴).

² Il canone viene riscosso presso le economie domestiche e le imprese.

³ Il provento e l'impiego del canone, ad eccezione degli indennizzi da versare alla Confederazione, non figurano nel consuntivo della Confederazione.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la periodicità e la scadenza del canone.

Molti partecipanti alla procedura di consultazione sono fondamentalmente favorevoli alla soluzione del canone indipendente dall'apparecchio di ricezione. Lo sono tutti i Cantoni (tranne Zurigo), CDF; PEV, PSS, PPD, PES, PBD; partito pirata, CP, USS, COSAS, DOK, Reformierte Medien, Katholischer Mediendienst, COMCO, Goldbach, Unione delle città svizzere, Gastro Suisse, Canal Alpha, Joiz, sene-suisse, Billag, USC, ASSA, ARBUS, upc, VSP, Stampa svizzera, associazioni dei media, Syndicom, Coalition suisse, SSM, impressum, Associazione dei Comuni Svizzeri, H+, Égalité Handicap, SFP/GARP, publisuisse, FSS, AZ Medien, Canal 9, suisseculture, Radio Munot e Léman Bleu.

Alcuni partecipanti, pur appoggiando in linea di massima il cambiamento di sistema, si aspettano tuttavia che le persone che rinunciano volontariamente al consumo radiofonico o televisivo, siano esentate dal pagamento del canone (il cosiddetto Opting out: AG, GE, SZ; partito pirata; SAB, kf, SSCM, FER, Swisscable, economiesuisse, Swissperform).

Altri si aspettano che i proventi del canone non aumentino (UR; PEV, PSS; Goldbach, ARBUS) o che si riduca l'aggravio individuale (BL; BS, kf, upc, Associazione dei Comuni Svizzeri). Canal 9 auspica invece di ottenere proventi maggiori, un'aspettativa condivisa anche da SSM che vorrebbe in futuro aumentare i canoni.

CURAVIVA non respinge il progetto, ma teme gli oneri amministrativi a carico dei ricoveri e delle istituzioni sociali. Égalité Handicap e FSS fanno notare la discriminazione indiretta degli audiolesi che, pur non potendo ascoltare la radio, sono soggetti al pagamento del canone.

SIG esprime scetticismo in merito al cambiamento di sistema.

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione rifiutano il progetto (ZH; UDC, PLR; Suissimage, ssa, USIE, USAM, Swissfilm, UPSA, FVE, Aktion Medienfreiheit, SUISA, AUF, SKS, UNIKOM, FRC, INSOS, Swissperform e la maggior parte delle 97 prese di posizione private). Il Cantone di Nidvaldo, CP, Goldbach e FER sono contrari soltanto al canone a carico delle imprese. UNIKOM respinge il progetto perché manca la distinzione tra radio e televisione.

Se il cambiamento di sistema dovesse comunque essere introdotto, viene richiesta perlomeno una possibilità di opting-out (UDC; Suissetec, USIE, USAM, FRC). SKS chiede una possibilità di opting-out separata per la radio e per la televisione. Secondo la SUISA occorre far pagare il canone a tutte le imprese soggette all'IVA.

Il Cantone NE, Suissetec, CP e Goldbach si oppongono unicamente contro il canone a carico delle imprese.

⁴ RS 101

Il PLR ritiene opportuno un finanziamento del servizio pubblico tramite le imposte. Secondo Aktion Medienfreiheit si tratta di un progetto discutibile dal punto di vista del diritto costituzionale; i proventi e l'utilizzo del canone di ricezione dovrebbero essere consolidati e figurare nel consuntivo della Confederazione Svizzera.

Il PES si aspetta una tariffazione in funzione del reddito imponibile. Il Cantone di Berna è contrario al fatto che le amministrazioni pubbliche e le scuole siano soggette al canone. La COMCO suggerisce di far pagare il canone in funzione del consumo radiotelevisivo effettivo. Impressum chiede più fondi a disposizione delle emittenti.

I Cantoni AI e NE, UDC, partito pirata, PES, Goldbach, USIE, USAM, UPSA, Aktion Medienfreiheit, Swisscable e SKS definiscono il nuovo canone come una tassa sui media.

Alcuni partecipanti rilevano l'importanza della protezione dei dati (LU; partito pirata; ASSA). Altri propongono invece che il canone a carico delle economie domestiche sia legato al numero dei suoi membri (Suissimage, ssa, suisseculture). USS suggerisce invece un canone proporzionale alla capacità finanziaria delle economie domestiche.

CVS prende atto del progetto.

2.1.2 Art. 68a - Importo del canone e chiave di ripartizione

¹ Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone per le economie domestiche e le imprese. Tiene conto del fabbisogno per:

- a. finanziare i programmi e l'ulteriore offerta editoriale della SSR necessaria per adempiere il mandato di programma (art. 25 cpv. 3 lett. b);*
- b. sostenere i programmi di emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone (art. 38 – 42);*
- c. il sostegno alla Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva (art. 81);*
- d. promuovere la creazione di reti di trasmettitori nell'ambito dell'introduzione di nuove tecnologie (art. 58);*
- e. finanziare l'adattamento delle trasmissioni dei programmi televisivi regionali titolari di una concessione alle esigenze delle persone audiolese (art. 7 cpv. 4);*
- f. i compiti dell'organo di riscossione, dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), dell'UFCOM nonché dei Cantoni e dei Comuni in relazione alla riscossione del canone e all'imposizione dell'obbligo di pagamento del canone (art. 68b-68d, 69c e 70a-70b).*

² Stabilisce la distribuzione dei proventi del canone conformemente agli scopi di cui al capoverso 1. Può definire singolarmente la quota destinata ai programmi radiofonici, televisivi e all'ulteriore offerta editoriale della SSR.

³ Nella sua decisione, il Consiglio federale tiene conto delle raccomandazioni del sorvegliante dei prezzi. Le deroghe alle raccomandazioni devono essere motivate pubblicamente.

Alcuni partecipanti sono esplicitamente favorevoli al fatto che sia il Consiglio federale a stabilire l'importo del canone (SSCM, senesuisse). Altri chiedono invece che questo compito spetti al Parlamento (UDC, PLR; USIE, USAM, Aktion Medienfreiheit, Swisscable, economiesuisse).

ARBUS e Swissfilm ritengono il capoverso 2 frase 2 ("Può definire singolarmente la ...") un'ingerenza nell'autonomia della SSR. La stessa SSR chiede la cancellazione di questa frase poiché in contrasto con la convergenza dei media.

Il capoverso 3 viene accolto da kf e ARBUS, anche se quest'ultimo desidera tuttavia che sia resa pubblica la raccomandazione del sorvegliante dei prezzi.

2.1.3 Art. 68b - Riscossione del canone da parte dell'organo competente

¹ Il Consiglio federale può affidare la riscossione del canone e i relativi compiti a un organo di riscossione esterno all'Amministrazione federale. La legislazione sugli acquisti pubblici è applicabile.

² L'UFCOM esercita la vigilanza sull'organo di riscossione.

La domanda su chi in futuro dovrà riscuotere i canoni non raccoglie risposte unanime; , vi sono i fautori di un ente statale (BL, BS; partito pirata; FRC), ma anche quelli che ritengono opportuno un organo esterno all'Amministrazione federale (NW, TI; PSS, PPD, Billag, ARBUS, SSCM, Swisscable, SSR, upc). Upc propone che l'organo di riscossione sia anche indipendente da aziende controllate dallo Stato. L'UDC ritiene opportuno affidare l'incarico a organi già esistenti.

Per quanto riguarda i canoni a carico delle imprese è stato proposto che sia l'Amministrazione federale delle contribuzioni a fungere da organo di riscossione. Questa soluzione è caldeggiata in particolare dai Cantoni AG, BE, BL, BS, SZ e TI nonché PEV, PPD, partito pirata; Unione delle città svizzere, SAB, USAM, USIE, FVE, senesuisse, Associazione dei Comuni Svizzeri e SSCM. I Cantoni FR, GL, GR, NW, UR, VD e ZG nonché PSS e ARBUS sono invece esplicitamente a favore della soluzione proposta nel progetto. Il Cantone SG ed economiesuisse sono in linea di massima favorevoli alla variante più efficiente e meno onerosa a livello di costi. I Cantoni FR, UR e VD propongono di affidare allo stesso organo sia la riscossione dei canoni per le economie domestiche, sia quella per le imprese.

Il PPD, Swisscable e USIE salutano la procedura di messa a concorso. USIE è chiaramente contraria alla procedura mediante invito, mentre Syndicom la vede invece di buon occhio.

Il Cantone AI pone in discussione la necessità di creare un organo d'incasso e propone di riscuotere i canoni attraverso le imposte, una soluzione cui si sono espressamente opposti altri Cantoni (BE, GL, VS, ZG). Anche Aktion Medienfreiheit rileva l'inutilità di un organo di riscossione qualora venisse introdotta la tassa sui media alla quale è contraria.

2.1.4 Art. 68c - Compiti e competenze dell'organo di riscossione

¹ L'organo di riscossione può emanare decisioni:

a. nei confronti degli assoggettati al canone: sull'obbligo di pagare il canone;

b. nei confronti dei Cantoni e dei Comuni: sul loro indennizzo secondo l'articolo 69c capoverso 4.

² In quest'ambito soggiace alla legge federale del 20 dicembre 1968⁵ sulla procedura amministrativa (art. 1 cpv. 2 lett. e).

³ Le sue decisioni autorizzano al rigetto definitivo (art 79 della legge federale dell'11 aprile 1889⁶ sulla esecuzione e sul fallimento).

⁴ Non è autorizzato ad esercitare alcuna altra attività economica all'infuori dei compiti assegnatigli dalla presente legge.

⁵ Pubblica annualmente un rapporto d'attività e il suo conto annuale.

Billag e ASSA ritengono giusto che sia conferita all'organo di riscossione la facoltà di emanare decisioni. Secondo Billag questa competenza dovrebbe però essere ampliata, soprattutto nell'ambito della protezione dei dati e della legge sulla trasparenza. ASSA reputa inoltre importante che l'organo di riscossione offra un servizio alla clientela onde evitare che i servizi agli abitanti debbano assumere le funzioni di consulenza che normalmente spettano all'organo di riscossione.

⁵ RS 172.021

⁶ RS 281.1

ARBUS accetta il capoverso 4 per motivi legati alla protezione dei dati. Billag propone di modificare il capoverso, affinché il Consiglio federale possa affidare ulteriori compiti all'organo di riscossione.

La trasparenza di cui al capoverso 5 trova il consenso di PSS, PPD e dell'Unione delle città svizzere. Contro la pubblicazione di un rapporto d'attività si esprimono invece Billag, economiesuisse e Swiscom, poiché temono che la pubblicazione delle cifre possa avvantaggiare i potenziali concorrenti dell'organo di riscossione in occasione delle future procedure di riattribuzione del mandato.

2.1.5 Art. 68d - Trattamento dei dati da parte dell'organo di riscossione

¹ Per definire l'esonero dal canone, l'organo di riscossione può trattare dati che permettono di trarre conclusioni sulla salute di una persona. Il trattamento dei dati e la vigilanza sui medesimi sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi della Confederazione in virtù della legge federale del 19 giugno 1992⁷ sulla protezione dei dati.

² Può trattare i dati ottenuti nel quadro delle attività attribuitegli e disciplinate dalla presente legge unicamente in vista della riscossione del canone e non può comunicarli a terzi. Prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i dati da un trattamento non autorizzato.

³ A un eventuale suo subentrante deve comunicare tempestivamente e gratuitamente, in formato elettronico, i dati necessari per la riscossione. Dopo il trasferimento, deve eliminare i dati diventati inutili.

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione respingono la regolamentazione espressa al capoverso 2, secondo cui i dati non possono essere comunicati a terzi, poiché ritengono che impedisca la collaborazione dell'organo di riscossione con le società di gestione così come avviene ora (Suissimage, ssa, SUISA, Syndicom, SIG, suisseculture, Swissperform). L'Associazione dei Comuni Svizzeri è invece favorevole al divieto per l'organo di riscossione di utilizzare i dati per altri scopi. Billag propone che il Consiglio federale possa prevedere eccezioni in tale ambito.

Numerosi partecipanti fanno notare che va rivolta particolare attenzione alla protezione dei dati (LU; partito pirata; ASSA, ARBUS, kf, Associazione dei Comuni Svizzeri). L'ASSA propone di introdurre una disposizione penale volta a rafforzare la protezione dei dati.

2.1.6 Canone per le economie domestiche

2.1.6.1 Art. 69 - Disposizioni generali

¹ L'obbligo dei membri di un'economia domestica di pagare il canone inizia il primo giorno del mese che segue la data di costituzione dell'economia domestica e termina l'ultimo giorno del mese in cui l'economia domestica è stata sciolta.

² Per la riscossione del canone è determinante la costituzione dell'economia domestica così come è iscritta nel registro cantonale o comunale degli abitanti.

Billag rileva la fragilità del sistema, che dipende dall'affidabilità degli organi che tengono i registri. Solleva pertanto diverse questioni: come può l'organo di riscossione incitare i registri a correggere i dati? Come può imporsi per ottenere dati attuali e completi? Chi è responsabile se la trasmissione dei dati non funziona correttamente?

Secondo l'ASSA i registri degli abitanti disponibili presso i Comuni sono di qualità e rappresentano una buona base per una riscossione efficiente dei canoni presso le economie domestiche. Il sistema di riscossione, come previsto nel progetto di legge, può beneficiare dei lavori svolti nell'ambito dell'armonizzazione dei registri, ma, in questo caso, bisogna prendere in conto oneri maggiori a carico dei registri degli abitanti. Per evitare ai servizi degli abitanti un ulteriore sovraccarico dovuto al

⁷ RS 235.1

cambiamento di sistema, ASSA ritiene che il mandato affidato all'organo di riscossione debba comprendere anche un mandato d'informazione (ad es. sulla composizione delle economie domestiche).

La SSR ritiene indispensabile che, al momento della definizione dell'importo del canone, si tenga conto del rischio che i registri possano contenere errori.

2.1.6.2 Art. 69a - Economie domestiche private

¹ L'importo del canone è lo stesso per ogni economia domestica privata.

² Le economie domestiche private sono definite secondo la normativa sull'armonizzazione dei registri.

³ Debitore solidale per il pagamento del canone dell'economia domestica è ogni persona adulta:

- a. per la quale l'economia domestica costituisce il domicilio principale conformemente alla definizione del Comune di residenza ai sensi dell'articolo 3 lettera b della legge del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri⁸ (LArRa); o*
- b. che non ha un domicilio principale in Svizzera e per la quale l'economia domestica costituisce il domicilio secondario, conformemente alla definizione del Comune di residenza ai sensi dell'articolo 3 lettera c LArRa.*

⁴ La responsabilità di una persona si estende a tutti i crediti relativi al canone, esigibili durante la sua appartenenza all'economia domestica.

⁵ Un'economia domestica privata si scioglie l'ultimo giorno del mese civile in cui sono cambiati tutti i componenti dell'economia domestica che possiedono l'esercizio dei diritti civili.

Sono state proposte varie alternative al modello di canone unico per ogni economia domestica previsto nel progetto: una graduatoria in funzione del reddito imponibile (PES; FRC), del potere d'acquisto (USS) o del numero di persone che compongono l'economia domestica (Suissimage, ssa, CVS, SUISA, suisseculture, Swissperform).

Il Cantone di Zurigo ritiene che il principio del debito solidale previsto nel capoverso 3 vada oltre le reali necessità.

2.1.6.3 Art. 69b - Economie domestiche collettive

¹ L'importo del canone delle economie domestiche collettive è stabilito in funzione del numero di persone appartenenti all'economia domestica. Il Consiglio federale definisce le categorie tariffarie.

² Le economie domestiche collettive sono definite secondo la normativa sull'armonizzazione dei registri.

³ L'organo di diritto privato o pubblico responsabile di un'economia domestica collettiva risponde del pagamento del canone.

Il canone a carico delle economie domestiche collettive raccoglie alcuni consensi poiché ci si aspetta uno sgravio dei singoli membri (SKOS, DOK, senesuisse). CURAVIVA deplora l'introduzione dell'obbligo di pagare il canone per i ricoveri e le istituzioni sociali. Ritiene inoltre un fattore negativo che il calcolo del canone per i ricoveri non tenga conto del fatto che molti residenti beneficiano di prestazioni complementari (critica condivisa da INSOS). H+ chiede che ospedali e cliniche ne siano esentati.

Vi è inoltre la preoccupazione che questo sistema possa condurre a una doppia imposizione nel settore delle economie domestiche collettive, ad es. nel caso degli ospedali (NE).

⁸ RS 431.02

CVS teme un canone troppo elevato a carico delle economie domestiche collettive ed è contrario al fatto che le categorie tariffarie rappresentino una semplice moltiplicazione di una tassa di base.

2.1.6.4 Art. 69c - Rilevamento dei dati sulle economie domestiche

¹ L'organo di riscossione si procura i dati relativi alle economie domestiche e ai loro componenti, necessari alla riscossione del canone, dai registri seguenti:

- a. registri degli abitanti (art. 2 cpv. 2 lett. a LArRa),*
- b. sistema d'informazione del Dipartimento federale degli affari esteri (art. 2 cpv. 1 lett. c LArRa).*

² L'organo di riscossione raccoglie i dati necessari alla riscossione attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 LArRa.

³ Cantoni e Comuni mettono a disposizione dell'organo di riscossione i dati provenienti dai loro registri degli abitanti, nella forma e nella periodicità richieste, attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione.

⁴ Per i costi d'investimento specifici causati dall'inoltro dei dati all'organo di riscossione, quest'ultimo versa ai Cantoni e ai Comuni dei contributi provenienti dal provento del canone.

⁵ L'organo di riscossione può utilizzare sistematicamente i numeri d'assicurato ai sensi dell'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti:

- a. per adempiere ai suoi compiti in relazione alla riscossione del canone per ogni economia domestica;*
- b. per ottenere precisazioni presso Comuni e Cantoni riguardo ai dati forniti*

⁶ Il Consiglio federale determina quali dati l'organo di riscossione raccoglie conformemente al capoverso 1. Disciplina i dettagli concernenti il volume e la preparazione dei dati, la periodicità della fornitura di questi ultimi nonché i contributi ai Cantoni e ai Comuni conformemente al capoverso 4.

Il fatto di procurarsi i dati tramite Sedex è ritenuto positivo (NW; Associazione dei Comuni Svizzeri, ASSA), a condizione che l'organo di riscossione non possa utilizzare questi dati per altri fini (Associazione dei Comuni Svizzeri) e che la raccolta dei dati si limiti all'essenziale (ASSA).

Il Cantone ZH ritiene questa regolamentazione troppo blanda, dato che si tratta dell'elaborazione di dati personali.

Il risarcimento ai Comuni e ai Cantoni raccoglie echi diversi (NW, ZG; ASSA). Billag teme che il risarcimento dei costi d'esercizio di Sedex (cpv. 2) e i contributi a Comuni e Cantoni (cpv. 3) portino a una riduzione del provento del canone. ASSA è dell'avviso che il risarcimento di Comuni e Cantoni non sia esaustivamente contemplato; oltre ai costi d'investimento per la trasmissione dei dati bisognerebbe indennizzare anche i necessari adeguamenti del software.

ASSA approva la disposizione del capoverso 5 che prevede l'utilizzo del numero d'assicurato quale caratteristica identificativa univoca, il Cantone ZG la ritiene invece inammissibile.

2.1.6.5 Art. 69d - Esenzione dall'obbligo di pagare il canone per le economie domestiche

¹ Sono esentati dall'obbligo di pagare il canone:

- a. su domanda, le persone che beneficiano di prestazioni annue ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 2006¹⁰ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;*

⁹ RS 831.10

¹⁰ RS 831.30

b. *le persone di nazionalità estera che lavorano presso missioni diplomatiche o organizzazioni intergovernative o occupano un posto consolare, nella misura in cui la legge del 22 giugno 2007¹¹ sullo Stato ospite preveda un obbligo in tal senso.*

² *Se una persona soddisfa le condizioni di esenzione definite al capoverso 1 e appartiene a un'economia domestica privata, quest'ultima è esonerata dall'obbligo di pagare il canone.*

L'esenzione dei beneficiari di prestazioni complementari (PC) raccoglie ampi consensi (NW; PSS, PLR; DOK, Reformierte Medien, Katholischer Mediendienst, COSAS, Frabina, SSCM, Unione delle città svizzere, Égalité Handicap, SKS, FRC). Sono state inoltre avanzate alcune proposte in merito a: un'esenzione automatica (FRC); un ampliamento della cerchia delle persone esentate (Frabina); una regolamentazione dei casi gravi per coloro che si trovano al limite del minimo di sussistenza o in una spirale di forte indebitamento (COSAS).

Anziché esentare i beneficiari di prestazioni complementari, il PEV e il partito pirata propongono di aumentare di le prestazioni complementari in misura corrispondente.

COSAS sarebbe favorevole a un pagamento mensile del canone, poiché una fattura annua potrebbe comportare difficoltà di pagamento.

2.1.7 Canone per le imprese

2.1.7.1 Art. 70 - Assoggettamento delle imprese

¹ *Un'impresa soggiace all'obbligo di pagare il canone se nell'anno civile che precede il periodo fiscale ha raggiunto la cifra d'affari minima stabilita dal Consiglio federale conformemente all'articolo 34 della legge federale del 12 giugno 2009¹² sull'IVA (LIVA).*

² *È considerata impresa ogni entità iscritta nel registro dei contribuenti IVA dell'AFC.*

³ *Per cifra d'affari minima, ai sensi del capoverso 1 s'intende la cifra d'affari totale dell'impresa, IVA esclusa, da dichiarare conformemente alla LIVA, indipendentemente dalla sua qualifica IVA. In applicazione dell'imposizione di gruppo, è determinante la cifra d'affari totale del gruppo d'imposizione IVA.*

⁴ *Il Consiglio federale definisce la cifra d'affari minima in modo da esonerare le piccole imprese.*

⁵ *L'importo del canone è stabilito in base alla cifra d'affari. Il Consiglio federale determina diversi livelli di cifre d'affari con una tariffa per ogni livello (categorie tariffarie).*

Il Cantone LU e Schweizer Medien si chiedono se la cifra d'affari sia il criterio appropriato per definire l'obbligo di pagare il canone.

Numerosi partecipanti hanno espresso la loro opinione in merito alla cifra d'affari minima di 500 000 franchi proposta al capoverso 4. Alcuni sono favorevoli a questo limite (AG, SH, SZ, TI, UR; PSS, PPD, PES; Reformierte Medien, Katholischer Mediendienst, Unione delle città svizzere, ARBUS), mentre altri la ritengono complessivamente troppo elevata (PEV, partito pirata; Suissimage, ssa, SIG, Suisseculture, Swissperform). SKS e FRC consigliano di sottoporre tutte le imprese all'obbligo di pagare il canone; SKS sostiene tuttavia una loro classificazione in base alla cifra d'affari. SUIA vorrebbe far pagare il canone a tutte le imprese che soggiacciono all'IVA. Altri partecipanti ritengono invece la cifra d'affari minima proposta troppo bassa (UPSA, senesuisse) o suggeriscono criteri alternativi concreti: obbligo di pagare il canone a partire da 50 collaboratori (SAB, USIE, USAM), a partire da una cifra d'affari minima di 700 000 franchi (Gastrouisse), di 1 milione (senesuisse), di 5 milioni (SFP+GARP) o di 12 milioni di franchi (USAM, USIE). Schweizer Medien propone un forfait per tutte le

¹¹ RS 192.12

¹² RS 641.20

imprese. I Cantoni FR, GE e VD sono contrari alla differenziazione tariffaria per le imprese, mentre i Cantoni BL e BS sottolineano in linea generale che l'onere per le imprese debba essere economicamente sostenibile. AZ Medien ritiene che oltre alla cifra d'affari dovrebbe essere rilevante anche il guadagno.

2.1.7.2 Art. 70a - Categoria tariffaria applicabile a un'impresa

¹ Nel quadro della percezione dell'IVA, per ogni impresa assoggettata al canone l'AFC determina ogni anno la sua classificazione in una categoria tariffaria.

² Se l'impresa non ha allestito un rendiconto o se lo stesso è manifestamente incompleto, l'AFC determina la categoria tariffaria applicabile nel limite del suo apprezzamento.

ARBUS si chiede se le prescrizioni tecniche dettagliate non debbano essere disciplinate a livello di ordinanza.

2.1.7.3 Art. 70b - Inoltro dei dati all'organo di riscossione

¹ L'AFC inoltra in formato elettronico all'organo di riscossione i seguenti dati relativi alle imprese assoggettate:

- a. nome e indirizzo;*
- b. numero di identificazione dell'impresa secondo l'articolo 1 della legge federale del 18 giugno 2010¹³ sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI); e*
- c. classificazione nella categoria tariffaria per il periodo fiscale relativo all'anno civile precedente.*

² Se la classificazione in una categoria tariffaria non può ancora essere determinata per il periodo fiscale relativo all'anno civile precedente, l'AFC inoltra le informazioni necessarie all'organo di riscossione non appena è determinata la categoria tariffaria.

Billag fa notare che l'organo di riscossione non ha alcuna influenza sulla classificazione delle imprese e che quindi, per la riscossione del canone, è importante che la comunicazione della categoria tariffaria avvenga solo qualora si basi su una decisione definitiva dell'AFC. Consigliava dunque di modificare il capoverso 1: "Classificazione definitiva in una categoria tariffaria del periodo fiscale relativo all'anno civile precedente".

2.2 Vigilanza sull'ulteriore offerta editoriale della SSR

2.2.1 In generale

I Cantoni SO, NW e TI, PSS nonché Syndicom, publisuisse, SSCM e VSEI approvano il trasferimento di competenza dall'UFCOM all'AIRR in materia di vigilanza sull'ulteriore offerta editoriale della SSR. Sono favorevoli anche USAM, UPSA, SDV e Schweizer Medien, pur rilevando che la nuova competenza dell'AIRR si limita solo ai contenuti online (art. 4 e 5 LRTV). Rimane invece compito dell'UFCOM verificare se i contributi online rappresentano una parte del servizio pubblico e rientrano nel campo d'applicazione della Concessione SSR (art. 29 LRTV).

Alla CVS sembra logico che la vigilanza sull'ulteriore offerta editoriale della SSR sia trasferita all'AIRR. Siccome non è previsto un apposito controllo per i contenuti generati dagli utenti nell'ulteriore offerta editoriale della SSR (user generated content), CVS deplora che la SSR non possa garantire un intervento rapido in caso di reclami.

Nell'insieme, anche l'AIRR è concorde con il trasferimento delle competenze di vigilanza nel campo dell'ulteriore offerta editoriale della SSR. A garanzia della sicurezza giuridica chiede tuttavia che le

offerte, che soggiacciono a vigilanza, siano precisate nelle disposizioni d'esecuzione. Rileva inoltre alcune lievi imprecisioni nelle singole disposizioni. All'articolo 86 capoverso 5 A-LRTV manca ad esempio l'indicazione secondo cui la disposizione vale anche per le procedure di reclamo relative al rifiuto dell'accesso al programma. Alla luce di quanto precede può creare equivoci anche la terminologia applicata/di cui all'articolo 86 capoverso 3 A-LRTV e nel titolo di sezione del titolo 7, capitolo 2_ "Vigilanza sul contenuto dei contenuti redazionali".

ARBUS chiede che la SSR proponga una completa offerta online svizzera in grado di controbilanciare quelle estere quali ad esempio Google, Apple, Amazon, Microsoft. Ritiene quindi troppo restrittive le limitazioni imposte alla SSR nell'ambito online, ad esempio l'obbligo di pluralità sancito all'articolo 5a A-LRTV. A questa stregua, occorrerebbe applicare le stesse misure restrittive anche alle offerte online delle altre emittenti. VSP e Radio Central si oppongono totalmente a questa regolamentazione, poiché fondamentalmente contrari a un'offerta online soggetta a concessione e finanziata dai canoni di ricezione.

2.2.2 Art. 5a - Esigenze minime relative all'ulteriore offerta editoriale della SSR

L'ulteriore offerta editoriale della SSR deve soddisfare i principi applicabili al contenuto dei programmi di cui agli articoli 4 e 5. L'obbligo di pluralità (art. 4 cpv. 4) si applica esclusivamente ai dossier dedicati alle elezioni o alle votazioni.

Il Cantone TI nonché SSCM e suisseculture sono contrari al fatto che l'obbligo di pluralità nell'offerta online della SSR si limiti esclusivamente ai dossier dedicati alle elezioni o alle votazioni. I portali d'attualità e i siti web delle trasmissioni d'informazione rappresentano anch'essi un servizio pubblico e pertanto i loro contenuti devono soddisfarne i requisiti. Vista la crescente convergenza è incomprendibile perché i singoli vettori debbano essere misurati con metri diversi.

2.2.3 Art. 6 cpv. 2 - Indipendenza e autonomia

² Le emittenti concepiscono liberamente i propri contenuti redazionali, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l'elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione; ne assumono la responsabilità.

ARBUS, publisuisse e SSR chiedono che le disposizioni continuino ad orientarsi al concetto di programma e che l'ulteriore offerta editoriale della SSR venga citata in aggiunta. Il nuovo termine "contenuti redazionali" indurrebbe erroneamente a concludere che d'ora innanzi possano essere ridotti l'indipendenza e l'autonomia delle emittenti nel campo della pubblicità.

2.2.4 Art. 86 cpv. 2 - Provvedimenti di vigilanza e controlli d'opportunità

² Non sono ammessi né provvedimenti di vigilanza che concernono la produzione e la preparazione tecnica dei contenuti redazionali né meri controlli d'opportunità.

La SSR solleva la stessa problematica terminologica all'articolo 86 capoverso 2 A-LRTV. L'adeguamento terminologico a "contenuti redazionali" lascia intendere che sarebbero ammessi provvedimenti di vigilanza che si rivolgono alla produzione e alla preparazione di trasmissioni e spot pubblicitari.

2.3 Art. 3a - Indipendenza della radio e della televisione dallo Stato

La radio e la televisione sono indipendenti dallo Stato.

Solo pochi partecipanti alla procedura di consultazione si sono espressi sull'opportunità di sancire nella legge l'indipendenza strutturale della radio e della televisione dallo Stato. I pareri inoltrati sono in gran parte favorevoli (GL, NE, SO, TI; PSS; SSCM, SSM, economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori, publisuisse e impressum). Impressum fa notare che l'indipendenza potrebbe essere an-

cora meglio garantita se il suo rispetto fosse controllato da un'organizzazione professionale indipendente.

ARBUS, invece, non vede perché ciò debba essere disciplinato nella LRTV, dato che il principio figura già nella Costituzione e si tratterebbe pertanto di una semplice ripetizione.

2.4 Art. 7 cpv. 4 e Art. 68a cpv. 1 lett. e - Adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili

⁴ *Le emittenti televisive regionali titolari di una concessione procedono al sottotitolaggio delle principali trasmissioni informative. Le spese per l'adattamento delle trasmissioni per le persone audiolese sono interamente finanziate mediante il canone radiotelevisivo (art. 68a). Il Consiglio federale disciplina i costi computabili.*

¹ *Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone per le economie domestiche e le imprese. Tiene conto del fabbisogno per:*

e. finanziare l'adattamento delle trasmissioni dei programmi televisivi regionali titolari di una concessione alle esigenze delle persone audiolese (art. 7 cpv. 4);

L'obbligo delle emittenti televisive regionali titolari di una concessione di procedere all'adattamento delle principali trasmissioni informative alle esigenze dei disabili trova ampio consenso. I Cantoni GE, GL, GR, NE, SO e TI, il PSS nonché pro audit, ARBUS, kf e SSCM vi aderiscono senza riserva.

I Cantoni JU e NW nonché Canal alpha, Kabelnetz Basel, Léman Bleu e AZ Medien sostengono l'obbligo a condizione che, oltre alla quota del canone che già spetta loro, le emittenti in questione ricevano un indennizzo per le spese supplementari, finanziato tramite la quota del canone. Ritengono che il rapporto esplicativo non sia abbastanza chiaro su questo punto.

Anche le associazioni di disabili sono fondamentalmente favorevoli all'obbligo, chiedono tuttavia ulteriori prestazioni da parte delle emittenti televisive a favore delle persone ipovedenti e audiolese: Sonos chiede che, in virtù del suo mandato di formazione, la SSR sottotitoli e traduca in lingua dei segni una determinata percentuale delle sue trasmissioni per bambini e giovani. Égalité Handicap, SBb, Agile e FSA rilevano che la regolamentazione proposta non rappresenta alcun miglioramento per le persone ipovedenti. Chiedono pertanto che le emittenti televisive concessionarie rendano accessibili agli ipovedenti quelle notizie che nelle loro trasmissioni informative sono diffuse tramite testi o immagini (Audio-Description). FFS e Gruppe Initiantinnen der Unterschriften-Aktion für Fernsehuntertitelung im Schweizer Privatfernsehen chiedono di estendere l'obbligo di sottotitolaggio alle repliche e alle trasmissioni informative proposte in Internet.

upc ritiene sensato l'obbligo di considerare le necessità delle persone disabili solo se i servizi aggiuntivi forniti dalle emittenti vengono anche diffusi dai fornitori di servizi di telecomunicazione. Allo scopo di assicurare la neutralità concorrenziale tra i fornitori che offrono varie modalità di trasmissione, l'obbligo di diffusione deve applicarsi anche ai servizi abbinati. La SSR solleva una problematica analoga: (infatti) oggi, la maggior parte dei fornitori di IPTV e webTV non diffondono i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie offerti dalle emittenti che soggiacciono all'obbligo di diffusione (servizi abbinati). I servizi abbinati devono quindi sottostare a un obbligo di diffusione sancito dalla legge (art. 55, 59, 60 e 61 LRTV). Senza un obbligo legale esplicito, la prestazione delle emittenti di programmi rivolta a un pubblico affetto da deficienze sensorie è de facto vana.

Le unioni delle arti e mestieri (USEI, USAM, SDV, UPSA) sono scettiche nei confronti della proposta di regolamentazione. L'obbligo imposto alle emittenti televisive regionali titolari di una concessione è comprensibile, ma rappresenta un rafforzamento del ruolo dello Stato.

2.5 Art. 11 cpv. 2 - Restrizione quotidiana della pubblicità

² *La pubblicità non deve di regola superare il 20 per cento del tempo d'antenna di un'ora di programma. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.*

I Cantoni GL, SH e SO, le unioni delle arti e mestieri (CP, USEI, USAM, SDV, UPSA), COMCO, PS e Radio Munot sono favorevoli alla soppressione della restrizione quotidiana della pubblicità. Léman Bleu sostiene la liberalizzazione, benché consideri ridotto il plusvalore apportato. Swissfilm e Canal 9 sarebbero addirittura propensi a liberalizzare ulteriormente il settore pubblicitario.

Vi sono varie interpretazioni del raggio di validità della liberalizzazione. Mentre la SSR e publisuisse chiedono la soppressione della restrizione quotidiana della pubblicità anche per i programmi SSR, il Cantone TI, UDC, Aktion Medienfreiheit e SSCM propongono che la liberalizzazione sia limitata alle emittenti private e che alla SSR, visto il suo mandato di servizio pubblico finanziato con fondi pubblici, vengano imposti limiti pubblicitari mirati o addirittura un chiaro divieto di diffondere pubblicità.

CVS, FRC e ARBUS sono contrari a questa disposizione.

2.6 Art. 17 cpv. 1 e 2 lett. f - Obbligo d'informazione

¹ *Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e delle misure contro la concentrazione dei mezzi di comunicazione (art. 74 e 75).*

² *Sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche:*

f. *che sono attive su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione e sono oggetto dell'esame concreto contro la concentrazione dei mezzi di comunicazione (art. 74 e 75).*

L'estensione dell'obbligo di informazione decisa allo scopo di meglio verificare la concentrazione dei mezzi di comunicazione ha raccolto solo pochi pareri. Sono favorevoli il Cantone SO, PSS nonché COMCO e SSCM. Schweizer Medien è invece contraria, poiché ritiene che sia inammissibile dover rispondere a dei sondaggi di mercato spesso complicati.

2.7 Art. 38 cpv. 5 e Art. 52 cpv. 3 - Limitazione concernente la diffusione imposta alle emittenti televisive titolari di una concessione e aventi diritto a una quota del canone

⁵ *Abrogato*

³ *Abrogato*

L'abrogazione della limitazione concernente la diffusione per le emittenti televisive regionali titolari di una concessione raccoglie ampio consenso (GL, VD, FR, SO, SG, OW, GR, NW, TI, TG; COMCO, SAB, finecom, upc, Swisscom, Canal 9). Tuttavia, bisogna assicurarsi che il mandato di prestazioni resti circoscritto alla zona di copertura (JU, VS, BS, BL; PSS; Canal Alpha, Léman Bleu, Kabelnetz Basel). Orange, Swisscable, economiesuisse e l'Unione svizzera degli imprenditori rilevano che l'obbligo di diffusione (must-carry) non debba tuttavia essere ampliato. ARBUS non è contraria, ma sottolinea che così facendo si perde un ulteriore pilastro del modello basato su più livelli. AZ Medien approva l'abrogazione della limitazione concernente la diffusione solo per quanto riguarda la diffusione in Internet. Contrari sono invece il Cantone SH, Radio Munot e FRC, poiché ritengono che favorisca le grandi emittenti.

2.8 Quota del canone per le emittenti radiotelevisive private

2.8.1 Art. 40 cpv. 1 - Partecipazione al canone in funzione delle spese d'esercizio

¹ *Le concessioni con partecipazione al canone ai sensi dell'articolo 68a capoverso 1 lettera b danno diritto al 3-5 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo. Al momento di definire l'importo del canone radiotelevisivo, il Consiglio federale determina la quota attribuita e la percentuale massima che questo importo deve rappresentare rispetto alle spese d'esercizio delle singole emittenti.*

Una partecipazione al canone in funzione delle spese d'esercizio raccoglie il consenso dei Cantoni VS, SO e GL, PSS e SSCM, a condizione che non siano ridotte le prestazioni alle emittenti regionali (GL). Secondo i Cantoni VD e FR nonché CP la riduzione al 3 per cento non dovrebbe costituire la regola. I Cantoni AG, JU, GE e NE; Telesuisse, impressum, Canal Alpha, Canal 9 e Léman Bleu propongono di aumentare la partecipazione al 4-6 per cento. ARBUS intende invece ridurla a 2-4 per cento. Il Cantone SH, Radio Munot e SAB vorrebbero invece mantenere lo status quo, ossia un 4 per cento fisso. VSP, UNIKOM, RRR, le associazioni dei media, le radio GBS, BeO, Radio Central e neo1 sono contrarie a una partecipazione flessibile e propongono una quota fissa del 5 per cento. Un eventuale partecipazione flessibile dovrebbe essere estesa verso l'alto. Il Cantone VS chiede una quota del canone generalmente più elevata per le emittenti private. Reformierten Medien e Katholische Mediendienst comprendono i motivi che inducono all'introduzione di una partecipazione flessibile ma ritengono che il sistema dovrebbe essere fundamentalmente ripensato. Economiesuisse e Unione svizzera degli imprenditori chiedono che la quota del canone per le emittenti private dovrebbe essere misurata secondo gli stessi criteri applicati alla SSR. La partecipazione flessibile è respinta da Aktion Medienfreiheit, CVS e Syndikom.

2.8.2 Art. 109a - Utilizzo delle eccedenze provenienti dalla quota di partecipazione del canone

¹ *Se, dopo l'attribuzione della quota del canone destinata alle emittenti locali e regionali (art. 38), rimangono eccedenti al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, questi vengono rimborsati a coloro che pagano il canone.*

² *Il Consiglio federale determina l'importo del contributo da rimborsare. Tiene conto della quota da conservare a garanzia della liquidità.*

³ *È considerato assoggettato al canone ai sensi del capoverso 1 chiunque, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, è registrato presso l'organo di riscossione. Le eccedenze sono versate in parti uguali a tutti gli assoggettati.*

Il rimborso a coloro che pagano il canone raccoglie il consenso dei Cantoni VD e FR, UDC, Goldbach, Aktion Medienfreiheit, CP, FER, economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori, Radio Munot e ARBUS.

Molti partecipanti propongono altre varianti: versare gli eccedenti alle emittenti e alle regioni (TG), impiegarli per promuovere il giornalismo (SSCM, Syndicom), per favorire le nuove tecnologie (suisseculture) soprattutto nelle regioni di montagna e periferiche (OW, GR, VS; SAB), per la formazione nel settore dei media (AR; USS, SSM, suisseculture), per la digitalizzazione (MCDT, SSR, publisuisse, upc), per il servizio pubblico locale o i sondaggi sul pubblico (CVS), in parti uguali per la prima formazione e la promozione tecnologica (AG; BeO, VSP, Radio Central, le associazione dei media, GBS-Radios, Telesuisse, neo1, UNIKOM, AZ Medien, CRR), per il sottotitolaggio e/o la traduzione in lingua dei segni (FFS), per la formazione e il perfezionamento, per la promozione tecnologica e la compensazione delle disparità nelle quote del canone destinate alle emittenti private (JU; RRR). Il PSS è favorevole anche alla formazione nel settore dei media, ma ritiene problematica l'assenza di una legge sui media che promuova il sostegno della stampa e dei media online.

2.9 Art. 44 cpv. 1 lett. g - Condizione per il rilascio di una concessione: minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta

¹ Una concessione può essere rilasciata se il richiedente:

g. abrogato

La proposta di abrogare la pluralità delle opinioni e dell'offerta dalle condizioni per l'ottenimento di una concessione viene accolta senza riserve da molti Cantoni (SH, SO, BS, BL, TG, VD, FR, TI) e da Radio Munot. Per il Cantone GR è fondamentale che la pluralità delle opinioni e dell'offerta sia garantita anche in assenza di questa regolamentazione. Canal Alpha ritiene importante che in presenza di due domande dal contenuto equivalente venga data la precedenza all'emittente più indipendente. La COMCO approva l'abolizione e chiede inoltre che l'esame della minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta non rientri più nel campo di applicazione della legge sui cartelli. AZ Medien è comunque convinta di questa proposta, ma lo sarebbe ancor più se al momento dell'attribuzione di una concessione venissero considerate le prestazioni fornite sino a quel momento. SSM è favorevole all'abrogazione solo se continuano ad essere predisposti mezzi efficaci contro la concentrazione dei media.

Diversi partecipanti sono contrari all'abrogazione (il Cantone NE; PSS; Unione delle città svizzere, ARBUS, Coalition suisse, Syndicom, impressum, suisseculture, FRC). Per SSCM un'abrogazione entrerebbe in linea di conto solo se parallelamente, nella selezione per i candidati alle concessioni, venisse dato maggiore peso al fenomeno della concentrazione dei media.

2.10 Art. 44 cpv. 3 - Restrizione al rilascio di concessioni radiotelevisive

³ Un'emittente o l'azienda cui questa appartiene non può ottenere più di due concessioni televisive e più di due concessioni radiofoniche. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le nuove tecnologie di diffusione.

Il fatto che, per promuovere le nuove tecnologie di diffusione, il Consiglio federale abbia facoltà di prevedere eccezioni alla restrizione sul numero di concessioni per emittente (regola del 2+2) viene ritenuto sensato da una maggioranza dei partecipanti, a condizione che la limitazione sia fondamentalmente mantenuta (i Cantoni BL, BS, FR, NW, SO, TI, VD; PSS; VSP, Radio Central, Radio Munot, PS, SSCM). Anche ARBUS non si oppone alla possibilità di prevedere eccezioni, pur premettendo che in questo caso bisognerebbe mantenere la condizione relativa alla pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 44 cpv. 1 lett. g LRTV). Suisseculture è favorevole ad accordare questa competenza al Consiglio federale solo se i criteri per l'eccezione tengano conto non solo degli aspetti economici e tecnici, ma anche di quelli culturali.

AZ Medien, economiesuisse e l'Unione svizzera degli imprenditori trovano la "regola del 2+2" troppo restrittiva. Pur essendo favorevoli alla proposta di allentarla, ritengono che questa risulti ancora troppo limitata. Propongono semplicemente di abrogare la disposizione, onde lasciare alle case editrici un maggiore margine di manovra che gli consenta di competere con la SSR.

2.11 Art. 54 - Competenza nell'amministrazione delle frequenze

¹ Il Consiglio federale garantisce che siano disponibili sufficienti frequenze per adempiere il mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (art. 93 cpv. 2 Cost.). In particolare, provvede affinché i programmi con diritto d'accesso possano essere diffusi via etere nella zona di copertura prevista e stabilisce i principi applicabili.

² Per le frequenze o i blocchi di frequenze che, conformemente al piano nazionale di attribuzione delle frequenze (art. 25 LTC¹⁴) sono utilizzati per la diffusione di programmi radiotelevisivi il Consiglio federale determina:

- a. la zona di diffusione;
- b. il numero di programmi radiofonici o televisivi da diffondere oppure le capacità di trasmissione da riservare per la diffusione dei programmi.

³ Il DATEC provvede affinché, per informare la popolazione in situazioni straordinarie, possa essere garantita una sufficiente diffusione di programmi secondo le prescrizioni del Consiglio federale.

Il Cantone SO, PSS e PPD nonché ARBUS e publisuisse concordano con l'adeguamento delle competenze nell'amministrazione delle frequenze.

SSR, VSP e Radio Central chiedono adeguamenti materiali: nella pianificazione delle frequenze secondo i capoversi 1 e 2 va considerato il fatto che le case di produzione necessitano di frequenze non solo per trasmettere i programmi, bensì anche per produrli (SSR). Un nuovo capoverso 4 dovrebbe inoltre prevedere che, piuttosto che messe all'asta o attribuite a nuovi concorrenti, le frequenze liberate in occasione della cessione della diffusione vengano rese disponibili alle emittenti private già esistenti (VSP, Radio Central).

Per l'amministrazione delle frequenze nell'ambito della radiodiffusione, SSCM predilige la creazione di un'autorità di regolamentazione indipendente.

2.12 Promozione delle nuove tecnologie

2.12.1 In generale

I Cantoni GE, GL e SO, PSS nonché SSR, MCDT, Léman Bleu, SMC, PS, SSCM sono favorevoli al fatto che il finanziamento delle tecnologie consideri i costi d'esercizio. Approvano inoltre la possibilità di attribuire a campagne d'informazione dell'UFCOM una parte dei fondi destinati al finanziamento delle tecnologie. Il Cantone TI accetta gli adeguamenti, ma rileva delle lacune nell'attuale diffusione dei programmi SSR via DVB-T. Nelle varie regioni linguistiche sono diffusi nella lingua locale i primi due programmi, ma solo i primi programmi delle altre lingue nazionali. La promozione della tecnologia consentirebbe di sopperire alla mancanza di scambio interlinguistico.

Il Cantone SH e Radio Munot propongono di raddoppiare la quota derivante dal provento del canone portandola dall'uno al due per cento. La promozione delle nuove tecnologie dovrebbe inoltre avvenire nell'arco di un periodo compreso tra tre e cinque anni. Anche UNIKOM è favorevole a ulteriori miglioramenti nel settore della promozione tecnologica: bisognerebbe garantire un risarcimento anche per i costi supplementari sostenuti dalle emittenti. In futuro si potrebbero eventualmente utilizzare i piccoli eccedenti provenienti dalla quota del canone. VSP chiede che tutte le emittenti private concessionarie possano beneficiare della promozione tecnologica.

ARBUS è invece scettica per quanto riguarda le modifiche relative alla promozione tecnologica, ritiene che la disposizione sia formulata in modo troppo aperto, motivo per cui non sia possibile prevedere il volume della promozione tecnologica. FRC chiede la realizzazione di uno studio sulle nuove tecnologie che approfondisca/ che rilevi specialmente le spese iniziali, il maggiore fabbisogno di energia e gli sforzi profusi in tale ambito dai Paesi vicini, allo scopo di verificare in linea generale la pertinenza e la necessità della promozione tecnologica.

Swisscable, Orange, economiesuisse e Unione svizzera degli imprenditori assumono una posizione critica nei confronti della promozione tecnologica. Ritengono che, in linea di massima, le nuove tecnologie debbano poter evolvere con il mercato. Visto che la copertura DAB oltrepassa già il 90 per cento,

è dunque inutile promuovere ulteriormente questa tecnologia, salvo eventualmente nelle regioni periferiche. In generale occorre tuttavia evitare che ciò provochi una distorsione della concorrenza. La promozione della tecnologia andrebbe quindi portata avanti solo nelle regioni in cui non vi sono fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno costruito e gestiscono infrastrutture analoghe a proprie spese. Aktion Medienfreiheit è fundamentalmente contraria alla promozione tecnologica, poiché ritiene che non rientri nei compiti dello Stato.

2.12.2 Art. 58 cpv. 1 - Costi d'investimento e costi d'esercizio

¹ L'UFCOM può sostenere temporaneamente l'introduzione di nuove tecnologie per la diffusione di programmi versando contributi ai costi di costruzione e d'esercizio di trasmettitori, a condizione che nella corrispondente zona di copertura non vi siano sufficienti possibilità di finanziamento.

SMC e RRR chiedono che la competenza per versare contributi non venga affidata all'UFCOM, bensì al Consiglio federale. Inoltre, la frase subordinata è inutile e potrebbe pertanto essere cancellata, dato che si tratta comunque di una sovvenzione discrezionale (utilizzo del verbo "potere").

2.12.3 Art. 58 cpv. 5 - Cerchia degli aventi diritto

⁵ Il Consiglio federale definisce la cerchia degli aventi diritto e stabilisce i presupposti per il versamento dei contributi.

SMC domanda che la cerchia degli aventi diritto non sia lasciata aperta ma circoscritta ai titolari di una concessione di radiocomunicazione. Solo questi ultimi sono i legittimi beneficiari; essi dovrebbero anche essere tenuti a distribuire equamente i contributi ricevuti alle emittenti di programmi.

2.13 Art. 80 cpv. 2 - Organizzazione della Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva

² Il Consiglio di fondazione consta pariteticamente di rappresentanti della SSR e delle altre emittenti svizzere. Vi fanno tuttavia parte anche altre persone.

Il Cantone TI, PSS nonché SSCM e mediapulse sostengono l'abolizione dell'obbligo relativo alla composizione dei consigli d'amministrazione delle società affiliate al gruppo mediapulse. La modifica raccoglie anche il consenso di SSR e publisuisse, a condizione di veder mantenuto o addirittura aumentato il loro attuale influsso nel consiglio di fondazione e nei consigli d'amministrazione. Essendo il maggior cliente e finanziatore di mediapulse, la SSR ha anche un interesse legittimo a partecipare all'organizzazione delle attività delle sue filiali. Viene pertanto chiesto un nuovo capoverso in cui è stabilito che mediapulse e le sue filiali debbano orientare le loro attività principalmente in funzione dei bisogni del mercato.

Favorevoli al mantenimento del modello attuale sono invece Goldbach, PS, VSP e Radio Munot, poiché ha dimostrato di saper garantire una buona rappresentanza delle regioni e in considerazione del fatto che già ai giorni nostri le emittenti sono fortemente svantaggiate nella ricerca sull'utenza.

Telesuisse e VSP chiedono infine di ampliare il finanziamento di mediapulse, accordandole anche una parte del canone per il rilevamento dei dati di base.

2.14 Art. 97 cpv. 4 - Competenza sanzionatoria dell'UBI/AIEP/AIRR

⁴ In caso di ripetute violazioni degli obblighi di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 3, 5 e articolo 5a in casi particolarmente gravi l'Autorità di ricorso può proporre all'UFCOM un divieto di diffusione (art. 89 cpv. 2).

La netta separazione tra le competenze inquisitorie e decisionali nelle sanzioni amministrative è ritenuta positiva da tutti coloro che hanno preso posizione (SO, TI; PSS; USIE, USAM, UPSA, SDV, pu-

blisuisse). L'unico ad esprimere qualche remora è il Cantone TI che si chiede se in caso di mancata osservanza delle sue prescrizioni, l'AIRR sia ancora in grado di reagire in modo efficace.

2.15 Art. 104 cpv. 2 - Competenza per la conclusione di accordi internazionali

² Può delegare al DATEC o all'UFCOM la facoltà di concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo.

La semplificazione per quanto riguarda la conclusione di accordi internazionali è accettata all'unanimità (SO; PSS; USIE, USAM, UPSA, SDV, SSCM, publisuisse).

2.16 Art. 39 cpv. 1, 3 e 3^{bis} LTC - Tasse della concessione di radiocomunicazione

¹ L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV.

³ Se una frequenza può essere utilizzata simultaneamente per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, altri programmi radiotelevisivi e per trasmettere informazioni, per la trasmissione degli altri programmi radiotelevisivi e delle altre informazioni è riscossa una tassa di concessione proporzionale.

^{3bis} Per favorire l'introduzione di nuove tecnologie ai sensi dell'articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell'offerta nelle regioni ove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l'importo della tassa per le concessioni per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi.

Il Cantone SO, PSS, PPD, ARBUS e SSCM sono soddisfatti della limitazione dell'esenzione dal canone per le concessioni di radiocomunicazione. Al contempo ritengono positivo che possano essere previste eccezioni per casi particolari.

3 Altre revisioni necessarie

Diversi partecipanti alla consultazione hanno rilevato vari aspetti che andrebbero rivisti, ma che non sono affrontati nel progetto posto in consultazione. Questi aspetti, raggruppati per temi, sono elencati qui di seguito.

3.1 Obbligo di diffusione ("Must carry")

Il Cantone JU chiede che le emittenti soggette all'obbligo di diffusione siano trattate allo stesso modo da tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione, poiché non è normale che alcune emittenti debbano pazientare a lungo o negoziare più duramente.

Canal alpha auspica un ampliamento dell'obbligo "must carry" allo scopo di garantire il pari trattamento tra le emittenti private e la SSR. L'architettura del principio "must-carry" deve essere indipendente dall'evoluzione tecnologica e permettere alle emittenti private di ottenere rapidamente l'accesso ai nuovi canali di diffusione (ad es. diffusione digitale, in HD).

AZ Medien richiama l'attenzione sulla situazione sempre più difficile in cui versano le emittenti private senza concessione. La regola "must-carry" dovrebbe pertanto essere estesa alle emittenti che non hanno una concessione, ma che ciò nonostante contribuiscono notevolmente all'esecuzione del mandato di prestazioni costituzionale. Si tratta soprattutto di far sì che anche questo tipo di emittenti possa ottenere un posto privilegiato sulla piattaforma di diffusione.

PS chiede che il principio "must-carry" venga esteso a Connected TV.

Joiz vede la necessità di introdurre una regolamentazione esplicita concernente i costi di istradamento che incombono sulle emittenti sottoposte all'obbligo di diffusione. A tal riguardo esiste attualmente una

disparità di trattamento rispetto alle emittenti “must-carry” estere: situazione dovuta anche a una mancanza di trasparenza per quanto riguarda le tariffe di istradamento. I privilegi di cui godono le emittenti sottoposte all’obbligo di diffusione sono spesso annullati dai costi di istradamento elevati.

3.2 Prolungamento della concessione

Per motivi dovuti alla protezione degli investimenti e alla sicurezza nella pianificazione, diversi partecipanti chiedono un rinnovo delle concessioni attualmente in vigore. Le concessioni delle emittenti di programmi radiotelevisivi privati dovrebbero essere rinnovate per cinque anni (Léman Bleu, Canal alpha), 10 anni (associazioni dei media, Telesuisse, VSP, Radio Beo, Radio Central, Canal 9) o a per una durata indeterminata (Cantoni FR, GE, JU, VD; UNIKOM). Telesuisse, VSP, Radio Central e Canal 9 chiedono inoltre che in caso di una eventuale nuova assegnazione delle concessioni, alle promesse fatte su carta venga attribuito meno peso rispetto alle prestazioni effettivamente fornite dalle emittenti già in onda. Se un fornitore attivo non dovesse più ottenere la concessione, dovrebbe avere il diritto di diffondere il suo programma in virtù della vecchia concessione per almeno cinque anni a decorrere dalla data della decisione.

3.3 Condizioni quadro per le radio e le televisioni private

Le associazioni dei media, VSP, Radio Central e Canal 9 auspicano migliori condizioni quadro per le radio e le televisioni private. Se la Svizzera intende mantenere un paesaggio radiofonico e televisivo regionale dinamico e di qualità elevata si devono apportare assolutamente dei miglioramenti al quadro legale (associazioni dei media). Canal 9 rileva l’importanza dei costi che devono assumere le televisioni regionali con mandato di prestazioni. Tenuto conto delle restrizioni legate al mercato e alla produzione, il finanziamento diventa sempre più difficile. Il mantenimento del servizio pubblico locale e regionale nella sua forma attuale è minacciato, e ciò va considerato nella legislazione, soprattutto nei criteri e nei coefficienti applicati per calcolare la quota del canone. Occorre dunque un sostegno finanziario attraverso fondi pubblici nei settori: innovazione e infrastruttura tecnica, ricerca e sviluppo, formazione di base e perfezionamento nonché archiviazione. VSP e Radio Central propongono misure concrete a favore delle radio private, ossia: abolire il divieto di pubblicità politica (art. 10 cpv. 1 lett. d LRTV), vietare alla SSR la pubblicità sul suo portale online (art. 14 LRTV) ed evitare di ampliare la durata dei notiziari regionali della SSR (art. 26 cpv. 2 LRTV).

I Cantoni FR e VD auspicano miglioramenti sotto il profilo contenutistico. A tal fine, il mandato di prestazioni previsto per una determinata zona di copertura andrebbe integrato con un mandato di prestazioni generale a livello sovregionale. Oggigiorno, numerose tematiche non possono più essere semplicemente limitate alla zona di copertura, ma dovrebbero trovare riscontro anche nei media locali. Il mandato di prestazioni complementare dovrebbe sottostare alle stesse modalità in quanto a durata, di quello vero e proprio.

3.4 Finestre pubblicitarie

Diverse esigenze riguardano le finestre pubblicitarie – pubblicità sui canali esteri rivolta appositamente al pubblico svizzero. Joiz chiede che le emittenti estere che propongono finestre pubblicitarie svizzere siano tenute a versare all’industria svizzera dei media una parte dei loro introiti pubblicitari, tramite un obbligo di produrre programmi redazionali in Svizzera e destinati al mercato svizzero. La SSR e publisuisse avanzano argomenti analoghi: chiunque beneficia del mercato pubblicitario svizzero dovrebbe anche assumere i relativi obblighi. Chiedono pertanto che le emittenti estere che diffondono finestre pubblicitarie svizzere siano chiamate a versare un contributo alla promozione del cinema (art. 7 cpv. 2 LRTV). Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione che mandano in onda le finestre pubblicitarie svizzere di un’emittente estera, dovrebbero essere tenute a trasmettere anche il programma originale, senza finestre pubblicitarie (art. 61 cpv. 2 LRTV[nuovo]). PS chiede che ai fornitori di servizi di telecomunicazione venga fatturato un canone per la diffusione di finestre pubblicitarie di emittenti estere.

CP si unisce alla critica delle emittenti private per quanto concerne le finestre pubblicitarie svizzere delle emittenti estere. Il fatto che queste non siano contemplate dalla legislazione svizzera, svantaggia le emittenti di programmi nazionali; bisogna porre rimedio a questa situazione nel quadro delle pros-

sime trattative sul programma dell'Unione europea per il sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA).

3.5 Pubblicità

La SSR e publisuisse ritengono troppo restrittivo il divieto di far apparire negli spot pubblicitari persone che lavorano costantemente al programma. Analogamente all'articolo 13, paragrafo 4 della *Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera* del 5 maggio 1989, il divieto dovrebbe essere limitato alle persone che presentano regolarmente notiziari e trasmissioni relative all'attualità politica.

AIRR domanda che sia risolta la questione delle competenze in materia di vigilanza nell'ambito della pubblicità clandestina gratuita.

Le organizzazioni di difesa dei consumatori (SKS, FRC, acsi) chiedono di aggiungere all'articolo 13 LRTV un capoverso 5 volto a sancire il divieto di pubblicizzare le derrate alimentari durante i programmi per bambini. Si tratta di trarre le conseguenze dai risultati di uno studio condotto dalle organizzazioni di difesa dei consumatori secondo cui la pubblicità presentata ai bambini consiste quasi esclusivamente in fast food, cereali per la colazione o dolci. Tenendo conto del crescente aumento del sovrappeso anche nei bambini, questa situazione è molto problematica.

3.6 Regolamentazione della SSR

Sono stati inoltrati vari pareri per quanto riguarda la regolamentazione della SSR.

SSM appoggia l'attività online della SSR e la ritiene molto importante. Motivo per cui chiede che il mandato della SSR sia definito più precisamente in quanto a contenuto e offerta. La definizione e la limitazione del mandato di prestazioni ad alcune modalità di trasmissione dovrebbero essere legati a obblighi minimi e completati da un mandato dettagliato concernente l'offerta. A tale scopo bisognerebbe riformulare le definizioni dei termini fornite all'articolo 2 LRTV, onde sopprimere qualsiasi restrizione in merito alla scelta della modalità di diffusione per l'esecuzione del mandato di prestazioni. Anche la SSR domanda che siano precisate le sue possibilità per quanto riguarda l'ulteriore offerta editoriale. Bisogna in particolare garantire che un'ulteriore offerta editoriale sia possibile nel settore dei programmi regionali autorizzati dalla concessione (notiziari regionali)

IG Film e SFP/GARP criticano la formulazione ambigua dell'obbligo di promuovere il cinema iscritta all'articolo 7 capoverso 2 LRTV. Dalla disposizione in vigore si può concludere che la SSR non soggiaccia ad alcun obbligo di promuovere il cinema svizzero quando invece, conformemente alla sua concessione, essa è addirittura sottoposta a un obbligo più esteso in materia di promozione cinematografica nazionale, motivo per cui bisogna adeguare l'articolo 7 capoverso 2 LRTV.

Swissfilm auspica, per i fornitori di produzioni indipendenti, una disposizione legale che sostenga il dialogo con la SSR nell'ambito di un accordo di settore e che permetta, se necessario, l'intervento dell'autorità di vigilanza. Per la produzione audiovisiva manca una regola comparabile a quella stabilita all'articolo 29 LRTV volta a garantire una certa equità sul mercato dei media.

AIRR è dell'avviso che occorranو adeguamenti per quanto riguarda la vigilanza della regolamentazione della SSR: chiede che le sia affidata, analogamente all'ulteriore offerta editoriale, anche la sorveglianza sulla lingua (art. 24 cpv. 5 LRTV), che contiene nozioni giuridiche indefinite e prevede per la SSR principi applicabili al contenuto. Inoltre, per ragioni obiettive e pratiche, l'organo di mediazione della SSR (art. 91 cpv. 2 LRTV) dovrebbe essere sottoposto alla sua vigilanza amministrativa. Secondo la procedura, gli organi di mediazione sono anteposti all'AIRR e vi è uno scambio regolare di informazioni tra loro e l'AIRR. Inoltre, conformemente all'articolo 91 capoverso 4 LRTV gli organi di mediazione delle emittenti private sono già oggi sottoposte all'Autorità di ricorso.

Aktion Medienfreiheit chiede che la SSR pubblichi i suoi resoconti annuali/bilanci annuali (art. 41 cpv. 2 LRTV), dato che è in gran parte finanziata da fondi pubblici.

3.7 Ambiti restanti

SSR e Joiz deplorano l'assenza di una regolamentazione che definisca le condizioni d'accesso dei fornitori di servizi di telecomunicazione alle trasmissioni delle emittenti e il modo in cui risarcire i diritti delle emittenti. Soltanto in Svizzera, non occorre il consenso dell'emittente per utilizzare i suoi contenuti a fini commerciali (Catch up-TV). SSR e Joiz reclamano una modifica della legge sul diritto d'autore del 9 ottobre 1992¹⁵ (divieto di riprodurre la totalità o la quasi totalità all'articolo 19 capoverso 3^{ter} LDA) o una disposizione legislativa speciale in via alternativa iscritta nella LRTV secondo cui

l'offerta di una possibilità di registrazione richiede il consenso dell'emittente (nuovo art. 51a o 63a LRTV).

Impressum si augura una nuova disposizione per le emittenti concessionarie (art. 6a LRTV), che stabilisca esplicitamente le condizioni cui soggiace l'attività giornalistica.

Secondo le associazioni di aiuto ai disabili (Égalité Handicap, SBb, Agile, FFS, FSA) occorre assolutamente una revisione dell'articolo 3 lettera e della legge sui disabili del 13 dicembre 2002¹⁶. Con le sue disposizioni speciali la LRTV concretizza il divieto di discriminazione iscritto nella LDis, ma non include tutte le prestazioni dei fornitori di programmi. Nel corso della riforma delle ferrovie 2/2¹⁷ il campo d'applicazione della LDis è stato inavvertitamente limitato. Sono considerate "imprese concessionarie" ai sensi dell'articolo 3 lettera e LDis solo le imprese che necessitano di una concessione d'infrastruttura conformemente all'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie¹⁸ o una concessione per il trasporto di viaggiatori conformemente all'articolo 6 della legge sul trasporto di viaggiatori del 20 marzo 2009¹⁹. Le imprese concessionarie attive in altre categorie di servizi (ad es. emittenti radiotelevisive titolari di una concessione) sono invece considerate come attori puramente privati e pertanto sottoposti a obblighi nettamente meno estesi. Le associazioni di aiuto ai disabili chiedono che venga corretta questa svista legislativa.

RRR rileva che le tariffe applicate da mediapulse per le sue prestazioni destinate alle emittenti private rappresentano un problema. Oltre ad essere care, le prestazioni vertono solo su misure quantitative, senza tener conto degli aspetti qualitativi. Chiede pertanto che l'aumento dei contributi pubblici destinati alle prestazioni di mediapulse venga affrontato nella discussione politica.

A fronte del cambiamento tecnologico intercorso negli ultimi anni la COMCO ritiene necessario effettuare una valutazione esaustiva del settore radiotelevisivo, che esponga in particolare il tipo e la portata dell'attuale fallimento del mercato.

¹⁵ LDA; RS **231.1**

¹⁶ LDis; RS **151.3**

¹⁷ <http://www.bav.admin.ch/bahnreform/02386/02390/03710/index.html?lang=it>.

¹⁸ Lferr, RS **742.101**

¹⁹ LTV, RS **745.1**

Anhang / Annexe / Allegato: Liste der Teilnehmenden / Liste des participants / Elenco dei partecipanti

Kantone / Cantons / Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwytz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo
FDK/CDF	Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren / Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances
AHV IV/AVS AI	Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen / Conférence des caisses cantonales de compensation / Conferenza delle casse cantonali di compensazione

Parteien / Partis politiques / Partiti politici

BDP/PBD	Bürgerlich-Demokratische Partei / Parti bourgeois-démocratique / Partito borghese democratico
CVP/PDC/PPD	Christlichdemokratische Volkspartei / Parti démocrate-chrétien / Partito popolare democratico
EVP/PEV	Evangelische Volkspartei / Parti Evangélique / Partito Evangelico
FDP/PLR	FDP. Die Liberalen / PLR. Les Libéraux-Radicaux / PLR.I Liberali Radicali
GB/AVeS	Grünes Bündnis (Mitglied GPS) / Alliance Verte / Alleanza Verde
glp/pvl	Grünliberale Partei / Parti vert'libéral
GPS/PES	Grüne Partei der Schweiz / Parti écologiste suisse / Partito ecologista svizzero
Piratenpartei	Piratenpartei / Parti Pirate Suisse / Partito pirata
SPS/PSS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz / Parti socialiste suisse / Partito socialista svizzero
SVP/UDC	Schweizerische Volkspartei / Union Démocratique du Centre / Unione Democratica di Centro

Interessierte Organisationen / Organisations intéressés / Organizzazioni interessate

acsi	Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana
AGILE	AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz / Entraide Suisse Handicap / Aiuto Reciproco Svizzero
AGVS/UPSA	Auto Gewerbe Verband Schweiz / Union professionnelle suisse de l'automobile / Unione professionale svizzera dell'automobile
AHV/AVS	Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen / Conférence des caisses cantonales de compensation / Conferenza delle casse cantonali di compensazione
Aktion Medienfreiheit	Aktion Medienfreiheit
Arbeitgeberverband	Schweizerischer Arbeitgeberverband / Union patronale suisse / Unione svizzera degli imprenditori (Verzicht auf eigene Stellungnahme, Verweis auf economiesuisse)
ARBUS	Arbus Schweiz, Vereinigung für kritische Mediennutzung
AUF	Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Frauen und Männer
AZ Medien	AZ Medien AG (TeleZüri, Tele M1, TeleBärn)
BeO	Radio Berner Oberland AG
Billag	Billag AG
Canal 9	Canal9 / Kanal9
Canal Alpha	Canal Alpha Plus SA
Coalition suisse	Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt / Coalition suisse pour la diversité culturelle / Coalizione svizzera per la diversità culturale
CP	Centre Patronal

CRR	Communauté Radiophonique Romande
CURAVIVA	Verband Heime und Institutionen Schweiz / Association des homes et institutions sociales suisses / Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri
DOK	Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe
economiesuisse	Verband der Schweizer Unternehmen / Fédération des entreprises suisses / Federazione delle imprese svizzere
Égalité Handicap	Égalité Handicap Fachstelle der dok / centre de la dok / centro dok
FER	Fédération des Enterprises Romandes
finecom	Finecom Telecommunications AG
FRC	Fédération romandes des consommateurs
FVE	Fédération vaudoise des entrepreneurs
Gastrosuisse	Verband für Hotellerie und Restauration / Fédération de l'Hôtellerie et de la Restauration / Federazione dell'Albergheria e della Ristorazione
GBS-Radios	Gebührenradios der Schweiz
Goldbach	Goldbach Media (Switzerland) AG
H+	Die Spitäler der Schweiz / Les hôpitaux de Suisse / Gli ospedali svizzeri
IG Film	Interessengemeinschaft unabhängige Schweizer Filmproduzenten / Groupe d'intérêt des producteurs indépendants de films suisses / Comunità degli interessi dei produttori indipendenti di film svizzeri
impressum	Die Schweizer Journalistinnen / Les journalistes suisses / I giornalisti svizzeri
Initiantinnen Fernsehuntertitelung	Gruppe Initiantinnen der Unterschriften-Aktion für Fernsehuntertitelung im Schweizer Privatfernsehen
INSOS	Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung / Association de branche nationale des institutions pour personnes avec handicap / Associazione nazionale di categoria delle istituzioni per persone con handicap
joiz	joiz AG
Kabelnetz Basel	Stiftung Kabelnetz Basel (Tele Basel)
Katholischer Mediendienst	Katholischer Mediendienst
kf	Konsumentenforum
Léman Bleu	TV Léman Bleu SA
MCDT	Marketing and Consulting for Digital Broadcasting Technologies
mediapulse	Stiftung für Medienforschung / Fondation pour la recherche sur les médias / Fondazione per la ricerca sui media
Medienverbände	Verband Schweizer Privatradios VSP, Union Romande des Radios Régionales RRR, Union nicht-kommerzorientierter Lokalradios UNIKOM, Verband der Schweizer Regionalfernsehen TELESUISSE
neo1	Radio Emme AG

Orange	Orange Communications AG (Verzicht auf eigene Stellungnahme, schliesst sich Swisscable an)
pro audito	pro audito schweiz, Organisation für Menschen mit Hörproblemen
publisuisse	publisuisse SA
Radio Central	Radio Central AG
Radio Munot	Radio Munot Betriebs AG
Reformierte Medien	Evangelisch-reformierte Kirchen der deutschsprachigen Schweiz
RRR	Radios Régionales Romandes
SAB	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete / Groupement suisse pour les régions de montagne / Gruppo svizzero per le regioni di montagna
SBb	Schweizerischer Blindenbund
SBK/CES/CVS	Schweizer Bischofskonferenz / Conférence des évêques suisses / Conferenza dei vescovi svizzeri
SBV/USP/USC	Schweizerischer Bauernverband / Union Suisse des Paysans / Unione Svizzera dei Contadini
SBV/FSA	Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband / Fédération suisse des aveugles et malvoyants
Schweizer Medien	Schweizer Medien / Médias suisses / Stampa svizzera
SDV	Schweizerischer Drogistenverband / Association suisse des droguistes (schliesst sich SGV/USAM an)
senesuisse	Verband wirtschaftlich unabhängiger Alters- und Pflegeeinrichtungen Schweiz / Association d'établissements économiquement indépendants pour personnes âgées Suisse
SFP + GARP	Schweizerischer Verband der FilmproduzentInnen und Gruppe Autoren Regisseure Produzenten / Association Suisse des producteurs de film et Groupe Auteurs Réalisateurs Producteurs / Associazione svizzera dei produttori di film e Gruppo Autori Registri Produttori
SGB/USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera
SGB/FSS	Schweizerischer Gehörlosenbund / Fédération Suisse des Sourds / Federazione Svizzera dei Sordi
SGKM/SSCM/SSCM	Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft / Société suisse des sciences de la communication et des médias / Società svizzere di scienze della comunicazione e dei media
Gemeindeverband/Association des Communes	Schweizerischer Gemeindeverband / Association des Communes Susises / Associazione dei Comuni Svizzeri
SGV/USAM	Schweizerischer Gewerbeverband / Union suisse des arts et métiers / Unione svizzera delle arti e mestieri
SIG	Schweizerische Interpretengenossenschaft
SKOS/CSIAS/COSAS	Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe / Conférence suisse des institutions d'action sociale / Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale

SKS	Stiftung für Konsumentenschutz
SMC	SwissMediaCast AG
sonos	Schweiz. Verband für Gehörlosen- und Hörgeschädigten-Organisationen / Association Suisse pour organisations de sourds et malentendants / Associazione Svizzera per organizzazioni a favore delle persone audiolese
SRG SSR	Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft / Société suisse de radiodiffusion et télévision / Società svizzera di radiotelevisione
SSA	Société suisse des auteurs
SSM	Schweizer Syndikat Medienschaffender / Syndicat suisse des mass media / Sindacato svizzero dei mass media
Städteverband/Union des villes	Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses / Unione delle città svizzere
SUISA	Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik
Suisseculture	Dachverband der Organisationen der professionellen Kulturschaffenden der Schweiz und der schweizerischen Urheberrechtsgesellschaften / Association faîtière des organisations réunissant les professionnels de la culture en Suisse et les organisations de droits d'auteur
suissetec	Schweizerisch-Liechtensteiner Gebäudetechnikverband / Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment / Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
suissimage	Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken / Coopérative suisse pour les droits d'auteurs d'oeuvres audiovisuelles / Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive
Sunrise	Sunrise Communications AG (Verzicht auf Stellungnahme)
SW/PS	Schweizer Werbung / Publicité Suisse / Pubblicità Svizzera
swisscable	Verband für Kommunikationsnetze / Association de réseaux de communication
Swisscom	Swisscom (Schweiz) AG
Swissfilm	Swissfilm Association
Swissperform	Gesellschaft für Leistungsschutzrechte / Société pour les droits voisins / Società per i diritti di protezione affini
Swisststream	(Verzicht auf eigene Stellungnahme)
syndicom	Gewerkschaft Medien und Kommunikation
Telesuisse	Verband der Schweizer Regionalfernsehen / Association des télévisions régionales suisses / Associazione delle televisioni regionali svizzere
UBI/AIEP/AIRR	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen / Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision / Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
UNIKOM	Union nicht-kommerzorientierter Lokalradios
upc	upc cablecom GmbH

VSED/ASSH/ASSA	Verband Schweizerischer Einwohnerdienste / Association suisse des services des habitants / Associazione svizzera dei servizi agli abitanti
VSEI/USIE	Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen / Union Suisse des Installateurs-Electriciens / Unione Svizzera degli Installatori Eletttricisti
VSP	Verband Schweizer Privatradios
WEKO/COMCO	Wettbewerbskommission / Commission de la concurrence / Commissione della concorrenza

Privatpersonen / Citoyens / Singoli cittadini

91	Standardformulare / Formulaire standards / Formulario standard
6	Individuelle Stellungnahmen / Prises de position individuelles / pareri espressi